

Circolare n. 7 FR/cg
30 gennaio 2018

NOVEL FOOD – ELEN-
CO UNICO DEI NUOVI
ALIMENTI – REG. UE N.
2470/2017

SINTESI

Il regolamento europeo in oggetto istituisce l'elenco unico dei nuovi alimenti ("novel food") autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione Europea.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 351/72 del 30 dicembre u.s. il Regolamento n. 2470/2017, che istituisce ai sensi del Reg. n. 2283/2015 l'elenco unico dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi nel mercato dell'Unione.

L'elenco comprende tutti i nuovi alimenti approvati e le relative condizioni di autorizzazione degli stessi e sarà oggetto di continui aggiornamenti in conseguenza delle varie decisioni di autorizzazione emesse dalla Commissione.

L'elenco, allegato al provvedimento in oggetto, è costituito da due tabelle:

- la tabella 1 riporta l'elenco dei nuovi alimenti finora autorizzati con le relative condizioni d'uso e le eventuali prescrizioni specifiche per l'etichettatura;
- la tabella 2 comprende le specifiche tecniche sui nuovi alimenti autorizzati in cui sono descritte le caratteristiche chimico-fisiche riprese dalle singole decisioni previgenti.

Il nuovo elenco autorizza un alimento facendo venir meno la procedura di notifica dei prodotti prevista dalla precedente normativa.

Il Reg. Ue n. 2283/2015, infatti, stabilisce che i prodotti, una volta riconosciuti nella loro sicurezza alimentare, devono essere inclusi e registrati in un unico elenco europeo, eventualmente in seguito a valutazione del rischio dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Sono, altresì, previste procedure di autorizzazione semplificate per alimenti tradizionalmente consumati in paesi terzi o con una storia di uso sicuro negli stessi paesi.

Dunque, tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) che ne abbiano interesse potranno commercializzare ed utilizzare un novel food autorizzato, presente nell'Elenco, sotto la propria responsabilità, tenuto conto delle specifiche previste nella tabella 2 e delle restrizioni indicate nella tabella 1, senza necessità di richiedere una specifica ed espressa autorizzazione.



reg. 2017-2470